

La cessione a rate non è concessa al primo beneficiario

Il caso

Giorgio Gavelli

La risposta resa a Telefisco dall'agenzia delle Entrate in merito alla possibilità del beneficiario dei bonus edilizi di cedere parzialmente i crediti emergenti dalle detrazioni maturate pagando i fornitori degli interventi agevolati ha fatto sorgere altre perplessità. Tra queste (come dimostrano i vari quesiti giunti sulla piattaforma della manifestazione) spicca la possibilità, da parte del contribuente che ha maturato queste detrazioni, di poter cedere ad un terzo solo una o più rate del bonus, trattenendo presso di sé le altre.

Il dubbio, in sostanza, riguarda la facoltà per il primo beneficiario del bonus di cedere a terzi non tutto il credito (o tutte le rate residue) ma solo, ad esempio, la rata scadente nel 2023, oppure quelle scadenti nel 2023 e nel 2024, trattenendo presso di sé le rate successive, sia per la detrazione che di altre cessioni.

Ricordiamo che nel corso di Telefisco l'Agenzia ha affrontato il caso del committente privato che effettua un intervento di ristrutturazione edilizia (in base all'articolo 16-bis Tuir) attraverso

è possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.

Al quesito si ritiene di dover dare risposta negativa. Questa possibilità è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o all'acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all'agenzia delle Entrate, ove peraltro, dal 1° maggio 2022, tali importi sono già identificati distintamente con riferimento alle singole quote annuali di utilizzo (i crediti transitati prima di tale data non hanno tale vincolo).

In base all'articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità: cedere l'intero credito o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente «tutte le rate residue» non fruite (provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2022 sulle opzioni).

Questo emerge anche dalla circolare n. 19/E/2022, in cui si legge che «in caso, ad esempio,



Trattamento diverso per il fornitore

so vari artigiani: alcuni riconoscono lo sconto in fattura del 50%, mentre altri vengono pagati integralmente. Il dubbio riguardava la possibilità per il committente di utilizzare (ad esempio) in dichiarazione la detrazione per la spesa sostenuta nei confronti di un artigiano, cedere alla banca il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata ad un secondo artigiano e ad un diverso acquirente il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata al terzo prestatore d'opera.

La risposta è stata positiva: il contribuente (fermo restando il rispetto del massimale di spesa agevolabile per l'intervento effettuato) può fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai pagamenti effettuati ad alcuni artigiani e optare per lo sconto in fattura (o per la cessione del credito) relativamente alle somme dovute ad altri prestatori.

Tuttavia, la questione che è stata posta da vari lettori sul sito di Telefisco non riguarda l'intero ammontare del bonus maturato pagando un singolo prestatore, ma le singole rate annuali in cui ogni credito è suddiviso. Ipotizzando una spesa superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni (dal 2023 al 2026), ci si chiede, sostanzialmente, se

che ha concesso lo sconto in fattura e per il committente

di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone».

È tuttavia possibile non solo cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito, ma anche cedere singolarmente i crediti scaturenti da spese annuali distinte (tra spese 2022 e spese 2023 le scelte possono essere diverse) nonché cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi, ovviamente sempre senza spezzare gli importi "per rata".

Tanto chiarito, in ottica futura e preso atto delle attuali difficoltà di circolazione dei crediti soprattutto da parte del primo beneficiario, sarebbe tuttavia auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per tale soggetto la cessione di singole rate, eventualità comunque che imporrebbe di modificare la configurazione attuale del modello di comunicazione dell'opzione.